



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Ugo MONTELLA	Presidente
Paolo ONELLI	Consigliere
Enrico TEDESCHI	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Primo Referendario
Andrea DI RENZO	Primo Referendario
Chiara GRASSI	Primo Referendario
Federica LELLI	Referendario
Vitaliana VITALE	Referendario (relatore)

Nella Camera di consiglio del 12 marzo 2026 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

Visti gli articoli 81, 97, 100, secondo comma, e 119 della Costituzione;

visto il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante *“Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti”*;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante *“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”*;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante *“Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”*;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti 16 giugno 2000, n. 14, di approvazione del *“Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei*

conti'';

viste le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 8/CONTR/2010 e n. 54/CONTR/2010;

viste le deliberazioni della Sezione delle autonomie n. 5/SEZAUT/2006, n. 9/SEZAUT/2009/INPR, n. 3/SEZAUT/2014/QMIG e n. 14/SEZAUT/2022/QMIG;

vista la deliberazione del 12 febbraio 2026, n. 16/2026/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il Programma di controllo per l'anno 2026;

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con il decreto presidenziale del 16 febbraio 2026, n.3;

vista la nota n. 711 del 17 febbraio 2026 – acquisita al protocollo della Sezione n. 499 del 17 febbraio 2026 – con cui la Società Abruzzese per il Servizio Idrico Integrato (S.A.S.I. spa) ha formulato una richiesta di parere;

VISTA l'ordinanza n. 8 del 9 marzo 2026, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di Consiglio

udito il relatore, Referendario Vitaliana Vitale;

FATTO

1. Richiesta di parere

Con la nota in epigrafe, la Società a partecipazione pubblica S.A.S.I Spa, richiamando l'art. 5 c.3 del d.lgs. n.175/2016, ha inoltrato una richiesta di parere finalizzata a conoscere la disciplina applicabile al trattamento di missione dei componenti del Consiglio di amministrazione di società pubblica, in merito al rimborso agli stessi spettante, sia nel caso di spese sostenute per trasferte di lavoro, sia nel caso di spese sostenute dalla sede di residenza al luogo di lavoro.

La richiesta, in particolare, è articolata in una molteplicità di quesiti, a loro volta articolati in distinti sotto-quesiti, di seguito schematicamente riassunti, volti a conoscere:

- 1) La rimborsabilità delle spese di viaggio dalla sede di residenza alla sede legale della società e i criteri da adottare per distinguere tra spese rimborsabili e non rimborsabili;

- 2) La distinzione tra spese per trasferte istituzionali e spese ordinarie e, in particolare, i criteri da seguire sia per identificare quando uno spostamento costituisca trasferta, sia per distinguere tra spese per trasferte svolte fuori dal Comune della sede sociale e spese sostenute all'interno del Comune della sede sociale;
- 3) La distinzione tra spese di viaggio, spese di vitto e alloggio e spese accessorie con relativa indicazione dei documenti da richiedere a supporto, dei limiti quantitativi e dei criteri di rimborsabilità in relazione ai limiti di esenzione previsti dalla normativa fiscale, alla distinzione tra rimborsi analitici documentati e indennità forfettarie, nonché tra rimborsi per spese sostenute all'interno e fuori dal Comune della sede sociale.

DIRITTO

2. Valutazioni della Sezione sulla ammissibilità del quesito

Preliminarmente la Sezione, chiamata a valutare i requisiti di ammissibilità della richiesta, rileva la totale estraneità del quesito proposto all'ambito applicativo del richiamato art. 5 c. 3 d.lgs. n.175/2016 che attribuisce alla Corte dei conti una peculiare forma di controllo, non riconducibile alla funzione consultiva (cfr. SS.RR delibera n. 16/22), limitato alla costituzione di nuove Società o all'acquisto di partecipazioni da parte delle Amministrazioni pubbliche.

Pur volendo riqualificare la richiesta alla luce dell'attività consultiva ascritta alla Corte dei conti dall'art. 7, comma 8, della l. n. 131 del 2003, occorre verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità soggettiva e oggettiva richiesti dalla citata disposizione.

La richiesta, oltre a non essere ammissibile sul piano soggettivo, in quanto le società a partecipazione pubblica non rientrano nell'elencazione tassativa degli enti legittimati a formulare le richieste di parere di cui alla citata norma (cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazioni n. 11/SEZAUT/2020/QMIG e n. 13/AUT/2007), non è altresì ammissibile sul piano oggettivo.

In ordine a quest'ultimo profilo, occorre rilevare come la richiesta di parere debba riferirsi a questioni interpretative riconducibili all'ambito della "contabilità pubblica", come

progressivamente delineato e precisato, in chiave nomofilattica, sia dalla Sezione delle Autonomie (con deliberazione n. 5/AUT/2006 e, più di recente, con deliberazione n. 17/SEZAUT/2020/QMIG) che dalle Sezioni riunite della Corte dei conti (cfr. delibera n. 54/CONTR/2010).

Al contempo, consolidata giurisprudenza afferma che possano essere forniti pareri solo rispetto a questioni di carattere generale e astratto, escludendo ogni valutazione su atti o casi specifici tali da implicare un'ingerenza della Corte dei conti nella concreta attività dell'Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all'amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza dell'organo magistratuale, posto che, quando la richiesta di parere non sollecita l'interpretazione di norme di contabilità pubblica, si è al di là dai limiti oggettivi di competenza della funzione consultiva (del. n. 5/SEZAUTO/2022/QMIG).

Nel caso in esame la richiesta, per la molteplicità e specificità dei quesiti posti, appare difficilmente riconducibile alla materia della contabilità pubblica come sopra delineata e circoscritta, non essendo la Corte tenuta a pronunciarsi su istanze che, per come formulate, si sostanzino in una richiesta di consulenza generalizzata in merito ad aspetti che attengono a vari ambiti dell'azione amministrativa.

Per completezza di esposizione, occorre altresì escludere la richiesta pervenuta dall'ambito di applicazione della legge n. 1/26 art. 2 che, pur non innovando rispetto all'elencazione dei soggetti legittimati alla richiesta di parere alle Sezioni regionali di controllo (Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni), ne ridefinisce l'ambito applicativo, ora esteso anche a questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC).

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'Abruzzo dichiara inammissibile la richiesta di parere avanzata dalla Società, non essendo la stessa riconducibile, in conseguenza della ricostruzione nei termini che precedono e delle nozioni in esame, all'attività consultiva e/o di controllo della Corte dei conti.

DISPONE

che copia della presente deliberazione, a cura della Segreteria, sia trasmessa al Presidente della S.A.S.I spa.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 12 marzo 2026.

Il Relatore
Vitaliana Vitale
f.to digitalmente

Il Presidente
Ugo MONTELLA
f.to digitalmente

Depositata in segreteria
Il Funzionario preposto